



AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

# **Bollettino**

Settimanale

Anno XXVII - n. 19

**Publicato sul sito [www.agcm.it](http://www.agcm.it)  
22 maggio 2017**

**PS10609 - SEO MARKETING***Provvedimento n. 26608*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 maggio 2017;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

**I. LA PARTE**

1. SEO Marketing S.L., in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società, avente sede in Spagna, opera nel settore pubblicitario e delle pubbliche relazioni.

Il professionista non ha fornito i propri dati contabili nel corso del procedimento.

**II. LA PRATICA COMMERCIALE**

2. Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere dal professionista, inerenti le modalità di promozione e gestione dei servizi pubblicitari da esso offerti, basati sull'inserimento dei dati aziendali in registri elettronici privati accessibili ai siti *www.eubusinessregister.com/*, *www.europeancompanynetwork.com* e *www.worldbusinesslist.net*.

3. Nello specifico, varie microimprese hanno ricevuto, a mezzo posta ordinaria, delle comunicazioni in lingua inglese nelle quali venivano invitate a compilare un modulo, indicando i propri dati (la ragione sociale, l'indirizzo, un recapito telefonico, il fax, l'indirizzo di posta elettronica, l'indirizzo del proprio sito web, una persona di contatto) e, a seconda dei casi, altre informazioni, quali: il settore di attività, l'esistenza di filiali distribuite sul territorio, le lingue parlate dal personale, i continenti nei quali l'azienda opera. Il modulo compilato avrebbe dovuto essere poi rispedito all'indirizzo indicato, ai fini dell'inserimento delle informazioni in una banca dati accessibile su internet.

4. In particolare, i moduli sono di tre tipi. Il più diffuso è quello in cui nell'intestazione, accanto alla dicitura "Company Data Control", figura il marchio "EU BUSINESS REGISTER"<sup>1</sup>. La comunicazione non è personalizzata, e si rivolge all'impresa ricevente utilizzando semplicemente l'espressione "*Dear Company*". Il corpo del testo è molto scarno ed è il seguente: "*We are compiling information for the EU BUSINESS REGISTER. We wish to be able to inform other EU companies about **your activities**. In order to list your company on the Internet for EU Businesses, just fill in and return the form. Any additional material of **your company** that can make your profile up to date is very welcome.*"<sup>2</sup> Essa conclude ringraziando per la cooperazione<sup>3</sup>. Accanto a

<sup>1</sup> Si veda ad esempio il doc. prot. n. 0047355 del 2016.

<sup>2</sup> Il grassetto è nel modulo.

<sup>3</sup> Letteralmente è scritto "We thank you for your cooperation".

tale testo è poi scritto: “*To update your company profile, please print, complete and return this form. (Updating is free of charge). Only sign if you want to place an insertion.*”<sup>4</sup> E’ poi indicato in un riquadro sottostante l’indirizzo, corrispondente ad una casella postale olandese, cui inviare il modulo, e cioè: P.O.BOX 3079 - 3502 GB UTRECHT - THE NETHERLANDS.

5. La parte centrale della pagina è occupato da due riquadri. In quello di sinistra sono indicati 10 settori di attività economica tra i quali l’impresa deve indicare quello di appartenenza. A destra è invece presente il riquadro da riempire con i propri dati.

6. In caratteri estremamente ridotti, in un paragrafo unico e fittissimo di parole che occupa soltanto il 7% della pagina, sotto la dicitura ORDER, sono indicate le seguenti informazioni: “THE SIGNING OF THIS DOCUMENT REPRESENTS THE ACCEPTANCE OF THE FOLLOWING CONDITIONS AND THE CONDITIONS STATED IN 'THE TERMS AND CONDITIONS FOR INSERTION' ON THE WEB PAGE WWW.EUBUSINESSREGISTER.COM. THE SIGNING IS LEGALLY BINDING AND GIVES YOU THE RIGHT OF AN INSERTION IN THE ONLINE DATABASE OF THE EU BUSINESS REGISTER, WHICH CAN BE ACCESSED VIA THE INTERNET, AND A CD-ROM WITH EUROPEAN BUSINESSES IS GRANTED, ALL IN ACCORDANCE WITH THE CONTRACT CONDITIONS STATED ON 'THE TERMS AND CONDITIONS FOR INSERTION' ON WEB PAGE WWW.EUBUSINESSREGISTER.COM. THE VALIDATION TIME OF THE CONTRACT IS THREE YEARS AND STARTS ON THE EIGHTH DAY AFTER SIGNING THE CONTRACT. THE INSERTION IS GRANTED AFTER SIGNING AND RECEIVING THIS DOCUMENT BY THE SERVICE PROVIDER. I HEREBY ORDER A SUBSCRIPTION WITH THE SERVICE PROVIDER EU BUSINESS SERVICES LTD. 'EU BUSINESS REGISTER'. I WILL HAVE AN INSERTION INTO ITS DATABASE FOR THREE YEARS. THE PRICE PER YEAR IS EURO 995. THE SUBSCRIPTION WILL BE AUTOMATICALLY EXTENDED EVERY YEAR FOR ANOTHER YEAR. UNLESS SPECIFIC WRITTEN NOTICE IS RECEIVED BY THE SERVICE PROVIDER OR THE SUBSCRIBER TWO MONTHS BEFORE THE EXPIRATION OF THE SUBSCRIPTION. YOUR DATA WILL BE RECORDED. THE PLACE OF JURISDICTION IN ANY DISPUTE ARISING IS THE SERVICE PROVIDER'S ADDRESS. THE AGREEMENT BETWEEN THE SERVICE PROVIDER AND THE SUBSCRIBER IS GOVERNED BY THE CONDITIONS STATED IN 'THE TERMS AND CONDITIONS FOR INSERTION' ON THE WEB PAGE: WWW.EUBUSINESSREGISTER.COM”.

7. Pertanto, è soltanto in tale parte della comunicazione che si riferisce che si tratta di una vera e propria proposta commerciale da parte di EU BUSINESS SERVICES LTD, e che firmando si sta di fatto sottoscrivendo un abbonamento triennale ad una banca dati al prezzo di 995€ all’anno.

8. Infine, in fondo alla pagina è ripetuto l’indirizzo della casella postale olandese e un numero di fax del medesimo paese: +31 20 52 48 107. Invece, in verticale, sul margine sinistro della pagina, è ulteriormente aggiunto: “*EU Business Services Limited and The EU Business Register are not related to any organization or institution of the European Union or Commission*”.

9. Il secondo modulo segnalato presenta nell’ intestazione il logo “European Company Network” ed accanto la dicitura “Company Data Control”<sup>5</sup>. La struttura è assai simile a quella della comunicazione “EU BUSINESS REGISTER”. Senza rivolgersi direttamente all’impresa ricevente, il testo iniziale è il seguente: “*We are compiling information for the EUROPEAN COMPANY NETWORK. We wish to be able to inform other companies about your activities and the languages*

---

<sup>4</sup> Il grassetto è nel modulo.

<sup>5</sup> Si veda ad esempio il doc. prot. n. 0056350 del 2016.

*spoken in your company. In order to list your company on the internet for European/world businesses, just fill in and return the form. Any additional material of your company that can make your profile up to date is very welcome. We thank you for your cooperation.”*

10. La parte centrale della pagina è occupata da due riquadri. In quello di sinistra, al di sotto dell'indicazione *“To update your company profile, please print, complete and return this form. UPDATING IS FREE OF CHARGE. Only sign if you want to place an insertion.”*, sono presenti i campi riferiti ai dati aziendali da compilare. Nel secondo riquadro, al di sotto della dicitura *“Please fill in the form completely and return to: EUROPEAN COMPANY NETWORK P.O. BOX 34 · 3700 AA · ZEIST · THE NETHERLANDS”*, sono indicate una serie di lingue tra le quali indicare quelle parlate in azienda. Al di sotto dei due riquadri vi è poi lo spazio per indicare i settori di attività<sup>6</sup> dell'impresa.

11. Anche nel modulo “European Company Network” è soltanto nella parte inferiore della pagina che sono contenute le informazioni necessarie per capire che si tratta di una proposta commerciale, sempre di EU BUSINESS SERVICES LTD, e che il servizio offerto è l'iscrizione ad una banca dati con un contratto triennale al prezzo di 995 € all'anno. Infatti, il testo è analogo a quello indicato al par. 6, e le uniche differenze riguardano la sostituzione del nome “European Company Network” al posto dell' “EU Business Register”<sup>7</sup>. Anche in questo caso, tutto è contenuto in un unico paragrafo ed il carattere utilizzato è estremamente ridotto.

12. Il terzo modulo ha la medesima struttura degli altri due, solo che in questo caso il logo dell'intestazione è “World Business List”<sup>8</sup>. Anche in questo caso, la comunicazione è indistinta e si rivolge all'impresa con la formula *“Dear Sirs”*. Inoltre, il corpo della lettera presenta genericamente l'attività svolta affermando: *“We are gathering information about your field(s) of activity, language(s) spoken in your company and standard contact information with the purpose of facilitating contacts between you and potential customers and business partners. If you are interested<sup>9</sup> in listing your company in our online directory, please fill in and return the form. Feel free to provide any additional material that would help identify, represent and individualise your company better such as supplemental contact information (and)/(or) brief company description (and)/(or) history. Updating is free of charge! Only sign If you want to place an insertion. We are looking forward to our potential cooperation and thank you for your time.”*

13. La parte centrale della pagina è sempre occupata da due riquadri; il primo contiene i campi relativi ai dati aziendali di contatto da compilare, mentre il secondo va riempito con le informazioni circa le filiali e le lingue parlate in azienda.

14. Anche nel caso di “World Business List” è soltanto nella parte inferiore della pagina che sono contenute le informazioni necessarie per capire che si tratta di una proposta commerciale, sempre di EU BUSINESS SERVICES LTD, e che il servizio offerto è l'iscrizione ad una banca dati con un contratto triennale al prezzo di 995 € all'anno. Infatti, il testo per contenuto e formattazione è ancora una volta analogo a quello indicato al par. 6, e le uniche differenze riguardano la sostituzione del nome “World Business List” al posto dell' “EU Business Register”<sup>10</sup>. In fondo alla pagina è poi indicato l'indirizzo cui rispedire il modulo, ossia: World Business List P.O. Box 3079 · 3502 GB · Utrecht The Netherlands · Fax: +31 205 246 107.

<sup>6</sup> La dizione maccheronica utilizzata è “Branch(es) in which your company operates”.

<sup>7</sup> Oltre all'uso del termine “world” al posto di “European” nella frase “AND A CD-ROM WITH WORLD BUSINESSES IS GRANTED”.

<sup>8</sup> Si veda il doc. prot. n. 0017229 del 2015.

<sup>9</sup> L'errore è nel testo.

<sup>10</sup> Oltre all'assenza nel caso dell'abbonamento a “World Business List” del CD-ROM.

15. Dopo che sono trascorse varie settimane dall'invio del modulo sottoscritto, e quindi dopo che anche il termine di 8 giorni pattiziamente fissato per l'esercizio del diritto di recesso è ampiamente scaduto, le imprese ricevono la fattura relativa al pagamento della prima annualità dell'abbonamento. Si ha evidenza che per i moduli relativi ad EU BUSINESS REGISTER e European Company Network<sup>11</sup>, il beneficiario dei pagamenti è la società spagnola SEO Marketing SL (di seguito anche 'SEO Marketing'). Tali solleciti non sono mai firmati da persone fisiche. Inoltre, nelle comunicazioni via mail al massimo i soggetti che pretendono i pagamenti si firmano con un nome proprio.

16. Qualora le aziende non dovessero pagare, esse iniziano a ricevere con cadenza periodica dei solleciti di pagamento, in cui oltre alla cifra iniziale, vengono aggiunte delle commissioni che accrescono ulteriormente il debito (la "Late Payment Fee" di 99 euro e la "Administration Fee" di 35 euro)<sup>12</sup>.

17. In alcuni casi, il credito viene reclamato da una presunta società di recupero crediti, la Waldberg & Hirsh Global Collections Ltd, con sede ad Amsterdam (Olanda), la quale, a sua volta, invia solleciti di pagamento con l'aggiunta della voce "Legal fee" di 300 euro. In ogni caso, il credito non risulta effettivamente trasferito, in quanto, anche se mediato da tale società, il beneficiario indicato è sempre SEO Marketing<sup>13</sup>.

### III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

#### 1) L'iter del procedimento

18. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 10 novembre 2016 è stato comunicato alla Parte l'avvio del procedimento istruttorio n. PS10609 per possibile violazione degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettere d) ed e), nonché 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo.

In tale sede, veniva in particolare ipotizzata l'esistenza di una pratica commerciale scorretta unitariamente indirizzata a pretendere il pagamento di un servizio di annunci pubblicitari a pagamento che la microimpresa non aveva consapevolmente richiesto

19. Contestualmente alla comunicazione di avvio<sup>14</sup>, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione del messaggio è stato chiesto al professionista, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento, di fornire informazioni in merito: *i*) alla propria struttura societaria ed organizzativa (amministrativa e tecnica); *ii*) ai criteri con cui sono stati selezionati i soggetti a cui è stata inviata l'offerta promozionale della società; *iii*) alle fonti informative utilizzate da SEO Marketing SL per reperire i dati commerciali afferenti alle imprese italiane contattate; *iv*) il numero, l'elenco ed il settore economico dei sottoscrittori italiani; *v*) il numero, l'elenco ed il settore economico dei sottoscrittori italiani che hanno pagato il servizio; *vi*) al volume di affari generato in ciascuno degli anni per i quali SEO Marketing SL ha esercitato l'attività di gestione delle banche dati riconducibili ai marchi "EU Business Register", "European Company Network" e "World Business List".

20. Attesa la mancata ricezione di riscontri al tentativo di trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento, in data 6 febbraio 2017, essa veniva pubblicata sul Bollettino

<sup>11</sup> Si vedano ad esempio doc. prot. n. 0052067 del 2016 e doc. prot. n. 0068245 del 2015.

<sup>12</sup> Si veda ad esempio doc. prot. n. 0049493 del 2016.

<sup>13</sup> Si vedano ad esempio doc. prot. n. 0017416 del 2016.

<sup>14</sup> Si veda doc. prot. n. 0070930 del 2016.

settimanale<sup>15</sup> dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del Regolamento.

21. In data 13 marzo 2017, è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento, sempre mediante la pubblicazione sul Bollettino settimanale<sup>16</sup> dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del Regolamento.

## **2) Le evidenze acquisite**

22. La pratica commerciale contestata al professionista con la comunicazione di avvio del procedimento è stata messa in atto almeno a partire dal mese di febbraio del 2015<sup>17</sup>, e risulta tuttora in corso<sup>18</sup>. Inoltre, come si evince dalla residenza dei diversi segnalanti, risulta che SEO Marketing diffonda le comunicazioni sopra descritte a mezzo posta ordinaria, indirizzandole a destinatari presenti su tutto il territorio nazionale.

23. Dalla documentazione in atti si evince che:

a) l’editore delle banche dati disponibili sui siti <http://www.eubusinessregister.com/> e <http://www.worldbusinesslist.net> sarebbe sempre la società EU Business Services LTD, della quale però non vi sono tracce nei registri internazionali delle camere di commercio;

b) nel caso di “EU Business Register” e “World Business List”, i recapiti a cui inviare il modulo compilato sono identici (P.O. Box 3079 3502 GB Utrecht The Netherlands), mentre nel caso di “European Company Network” il recapito risulta diverso (P.O. BOX 34 · 3700 AA · ZEIST · THE NETHERLANDS”).

24. Il coinvolgimento di SEO Marketing è determinato dal fatto che si ha evidenza che nel caso dei moduli relativi ad “EU Business Register” ed “European Company Network” essa è la società indicata quale beneficiaria dei pagamenti. Sebbene una prova diretta non sia disponibile nel caso di “World Business List”, tale circostanza può essere comunque ritenuta presunta, in virtù del fatto che l’editore indicato è comunque EU Business Services LTD ed il recapito cui inviare il modulo è il medesimo di “EU Business Register”.

## **3) Le argomentazioni difensive della Parte**

25. Il professionista non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva nel corso del procedimento.

## **IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE**

26. In via preliminare va osservato che la condotta in esame è idonea a pregiudicare il comportamento economico di imprese di media e piccola dimensione, ivi incluse le microimprese, in quanto, dall’esame della documentazione in atti, risulta che tale pratica commerciale ha coinvolto anche quelle imprese che rivestono le caratteristiche di cui all’articolo 18, comma 1, lettera d-*bis*), del Codice del Consumo<sup>19</sup>.

<sup>15</sup> Cfr. Bollettino settimanale n. 4/2017.

<sup>16</sup> Cfr. Bollettino settimanale n. 9/2017.

<sup>17</sup> Si veda doc. prot. n. 0016724 del 2015.

<sup>18</sup> Si veda doc. prot. n. 0031433 del 2017.

<sup>19</sup> L’art. 18, comma 1, lettera d-*bis*), del Codice del Consumo definisce le microimprese come “entità, società o associazioni che, prescindere dalla forma giuridica, esercitano un’attività economica, anche a titolo individuale o familiare, meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell’art. 3, dell’allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003”.

27. Per quel che riguarda il merito della pratica in esame, essa è articolata in una pluralità di condotte tutte volte ad indurre le microimprese, mediante il ricorso all'indebito condizionamento del loro processo decisionale, a sottoscrivere un abbonamento ad un servizio di annunci pubblicitari non richiesto.

28. Infatti, le microimprese ricevono, senza averlo mai richiesto, una comunicazione che si sostanzia in un modulo da compilare con una serie di informazioni aziendali e da restituire sottoscritto.

29. Tuttavia, la veste grafica e contenutistica della comunicazione è tale da impedire al destinatario di comprenderne la natura di proposta commerciale: da un lato sono completamente assenti i riferimenti all'identità del professionista, dall'altro le indicazioni circa la natura, le caratteristiche ed il prezzo del servizio fornito sono rese in maniera confusoria e, vista la ridotta dimensione dei caratteri grafici impiegati, in modo pressoché illeggibile.

30. Considerando nello specifico l'identità del mittente, non solo SEO Marketing non figura in alcun modo nella comunicazione, ma l'editore delle banche dati in essa indicato è la società EU Business Services LTD, della quale però non vi sono tracce nei registri internazionali delle camere di commercio.

31. Invece, la comunicazione dissimula la propria natura di proposta commerciale e si presenta come una semplice richiesta, in lingua inglese, di aggiornamento dei propri dati aziendali, lasciando presumere che tale attività sia diretta alla costituzione di una banca dati pubblicitaria promossa dall'editore indicato.

32. In tal senso, la comunicazione risulta gravemente omissiva in relazione alle informazioni inerenti alle reali caratteristiche del servizio offerto da SEO Marketing. Infatti, proprio al fine di favorire il descritto effetto confusorio, la descrizione del servizio offerto e il prezzo da corrispondere sono forniti in modo del tutto marginale, nonché con caratteri minuscoli e sostanzialmente illeggibili.

33. Nel complesso, quindi, mancano diverse informazioni fondamentali affinché i destinatari possano operare una consapevole scelta di acquisto.

34. Gli effetti di tale alterazione delle scelte delle microimprese sono poi estremamente rilevanti, in quanto l'invio del modulo firmato comporterebbe, secondo il professionista, la sottoscrizione di un contratto pluriennale estremamente oneroso per le microimprese. Peraltro, soltanto una volta venuto meno il diritto di recesso pattiziamente concesso, SEO Marketing rende nota l'esistenza di tale presunto vincolo contrattuale e del conseguente debito per la fornitura del servizio di pubblicità nella banca dati.

35. Il professionista invia quindi ripetuti avvisi e solleciti di pagamento, accompagnati in alcuni casi dalla minaccia di adire le vie legali, per il recupero coattivo delle somme a suo dire dovute. Tali modalità, attraverso le quali SEO Marketing cerca di far valere le proprie pretese, denotano un carattere chiaramente aggressivo, data l'insistenza e il tenore sempre più pressante dei solleciti.

36. La pratica commerciale attuata dal professionista si caratterizza poi per una estrema ampiezza e capillarità, avendo coinvolto essenzialmente tutto il territorio nazionale, nonché per una durata assai lunga, essendo essa ancora in corso ed avendo agli atti denunce risalenti al febbraio 2015.

37. La condotta sopra descritta risulta contraria alla diligenza professionale, dal momento che non si riscontra da parte del professionista il normale grado di attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alle caratteristiche dell'attività svolta. La contrarietà alla diligenza professionale da parte di SEO Marketing si riscontra soprattutto nel fatto che, tanto la creazione unilaterale degli account riferibili alle microimprese, all'interno dei database *online*, quanto le modalità con le quali viene realizzata la comunicazione commerciale rivolta alle stesse,

costituiscono dei meccanismi di cui il professionista si serve per condizionarne indebitamente il processo decisionale, costringendole a prendere una scelta di consumo che non avrebbero altrimenti assunto.

38. In conclusione, si ritiene che la condotta tenuta da New Media Service violi il disposto di cui agli articoli 20, 24, 25, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, e 26, comma 1, lettera *f)*, del Codice del Consumo.

#### V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

39. Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

40. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa. Con riguardo a tale ultimo aspetto, va evidenziato che il professionista non ha fornito i propri dati contabili nel corso del procedimento.

41. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della diffusione all'intero territorio nazionale della pratica commerciale, in quanto come si evince dai documenti in atti, il professionista spagnolo ha registrato, nel corso della sua attività, i dati di numerose imprese italiane, tra le quali si annovera anche la presenza di microimprese, alle quali ha successivamente inviato una comunicazione commerciale non richiesta. Risulta altresì rilevante l'elevato pregiudizio economico, in considerazione del livello del prezzo dei servizi offerti da SEO Marketing, anche in ragione delle dimensioni economico-finanziarie delle microimprese, in quanto per ogni anno dell'abbonamento triennale l'importo richiesto è pari a 995 euro.

42. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che tale pratica commerciale è stata posta in essere da SEO Marketing almeno a partire dal mese di febbraio 2015, ed è tutt'ora in corso.

43. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a SEO Marketing SL nella misura di 500.000 € (cinquecentomila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, nonché 26, comma 1, lettera *f)*, del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante l'indebito condizionamento delle microimprese riguardo la decisione di sottoscrivere un servizio non richiesto di annunci pubblicitari a pagamento, a falsare in misura apprezzabile il loro comportamento economico;

#### DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società SEO Marketing SL, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, nonché 26, comma 1, lettera *f)*, del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società SEO Marketing SL una sanzione amministrativa pecuniaria di 500.000 € (cinquecentomila euro).



La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore dell'Erario, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che corrisponde alla terna contabile 18/3592/14.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---